


COMUNE DI ALEZIO			
Anno	Titolo	Classe	
2019	VII	08	ARRIVO
Prot.n.	912	Del	23/01/2019



A DI CONVENZIONE

IUNE DI ALEZIO
Prov. di Lecce)



Oggetto: Convenzione tra il Comune di Alezio e la Scuola Materna "Suore Compassioniste" in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 4 del 10/01/2019.

L'anno 2019, il giorno ventitrè del mese di gennaio in Alezio, presso la sede comunale sita in via San Pancrazio n. 34, in esecuzione della deliberazione di G. C. n 4 del 10/01/2019.

Tra:

Il Sindaco pro-tempore, dr Andrea Vito Barone, del Comune di Alezio C.F. 82001170750 che interviene ed agisce quale legale rappresentante dell'Amministrazione;

e

Suor MUTTICKAL BABY OUSEPH .in religione Suor Cecilia nata in India il 01/05/1966 la quale dichiara di agire in qualità di direttrice della Scuola Materna Suore Compassioniste Serve di Maria con sede in Alezio C.F. 02516590581;

Premesso:

- Che il Comune di Alezio garantisce il diritto alla libertà di educazione, nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
- Che, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 616/1977, " le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi, le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali e collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private,";
- Che, ai sensi dell'art.45 del medesimo D.P.R. n. 616/77, tali funzioni amministrative sono state attribuite ai Comuni, che le svolgono secondo le modalità stabilite dalla legge regionale;
- Che con regolamento regionale n. 3 del 18/10/2004 sono stati determinati i criteri per la concessione di contributi in materia di diritto allo studio della Regione Puglia di cui all'art. 10 L.R. n. 42/80, in favore delle Istituzioni scolastiche e di soggetti pubblici, in attuazione dell'art. 12 della legge 241/90;
- Che la legge regionale 4 dicembre 2009 n.31 contiene le "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione";
- Che, l'art. 9, comma 1, lett. A) della L.R. n. 31/2009, stabilisce: "Gli enti locali approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all'articolo 5";
- Che, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L. R. n. 31/2009, alle finalità di cui all'articolo 2, lettera a), contribuiscono anche i Comuni, per quanto di loro competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole dell'infanzia paritarie;
- Che le scuole dell'infanzia non statali devono possedere, secondo quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. p) e 9, comma 4, della L.R. n. 31/2009 i seguenti requisiti per la concessione dei contributi regionali:

- a. non avere fini di lucro (art. 5, c.1, lett. p);
- b. essere paritarie (art. 5, c.1, lett. p);
- c. aver stipulato apposita convenzione con i Comuni (art. 9, c. 4);

Che, in applicazione della L.R. suddetta, l'erogazione dei contributi di gestione in favore delle istituzioni scolastiche non statali si attua sulla base del finanziamento regionale e presuppone la rilevanza e la proficuità dell'attività della scuola dell'infanzia, che "assolve al pubblico servizio" e, pertanto, deve svolgersi in modo costantemente coordinato con le finalità generali fissate dalla L.R. e secondo i principi dell'ordinamento giuridico in materia di istruzione dell'infanzia;

- Che la Scuola Materna non Statale "Suore Compassioniste" ha da sempre inteso perseguire i fini educativi propri delle norme di riferimento e sorge in una zona non sufficientemente servita da istituzioni scolastiche pubbliche impegnate nell'educazione dell'infanzia;

- Che fra l'Ente comunale e l'Istituto predetto era già stata stipulata apposita convenzione sino all'anno scolastico 2018;
- Che, in ossequio alle disposizioni normative innanzi richiamate, è ora intenzione delle parti stipulare apposito atto di accordo come segue:

Art. 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

L'Amministrazione Comunale di Alezio, fatte salve le competenze della Regione Puglia in materia di diritto allo studio ed in stretta osservanza ed applicazione dei principi e delle disposizioni normative richiamate in premessa, allo scopo di garantire ed agevolare l'esercizio del diritto allo studio dei minori in età prescolare, contribuirà nei modi e nei limiti previsti dai successivi articoli agli oneri di gestione della Scuola Materna non Statale "Suore Compassioniste" di Alezio.

Art. 3

Sono ammesse a convenzione le scuole dell'infanzia non statali che risultino paritarie e senza fini di lucro.

Art. 4

Con la stipula della convenzione la scuola dell'infanzia paritaria "Suore Compassioniste" di Alezio si impegna:

- a) ad attuare un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione ed un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- b) a costituire organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- c) ad assicurare l'iscrizione alla scuola a tutti i bambini i cui genitori ne facciano richiesta, compatibilmente alle concrete e autorizzate possibilità di erogazione del servizio didattico;
- d) ad assicurare l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di bambini con handicap o in condizioni di svantaggio;
- e) ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente e a rispettare pienamente la normativa concernente gli obblighi previdenziali ed assistenziali del personale docente che dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione all'insegnamento;
- f) a garantire gli standard qualitativi rapporto sezioni/iscritti e sezioni/insegnanti stabiliti dalla normativa vigente e a mantenerli nel periodo di vigenza della presente convenzione;
- g) a rispettare calendari ed orari di apertura e chiusura non inferiori a quelli vigenti presso le corrispondenti scuole statali, salva la facoltà per la scuola di offrire maggiori prestazioni;
- h) a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale educativo attraverso la partecipazione e specifiche iniziative formative organizzate dal MIUR e da enti qualificati a tale scopo;
- i) a presentare al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno, copia della comunicazione di riapertura inviata all'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia direzione generale Uff. VII;
- j) al rispetto del menù della tabella dietetica per il servizio mensa stilata dalla ASL di competenza per i bambini frequentanti la Scuola Materna e di ogni altra norma inerente la disciplina del servizio di refezione scolastica;
- k) ad osservare integralmente il calendario scolastico statale;
- l) all'invio del rendiconto circa l'utilizzazione dei fondi erogati dal Comune sulla base della presente convenzione, previo accreditamento del contributo Regionale ed entro i termini e con le modalità dalla stessa disciplinate.

Art. 5

La Federazione Italiana Scuole Materne, sede di Lecce, alla quale la scuola Materna "Suore Compassioniste" conferma, all'atto della sottoscrizione della presente, di aderire, garantirà l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo, tramite apposita nota da inviare ogni anno unitamente al rendiconto necessario per l'erogazione.

Art. 6

Ai fini della verifica della gestione la Scuola dovrà nominare un referente tecnico che manterrà il rapporto con il Comune relazionando periodicamente, garantendo l'osservanza delle norme dettate nella presente

convenzione e provvedendo anche ad indicare le priorità per la dotazione dei sussidi didattici tenendo conto delle esigenze pedagogiche e didattiche della Scuola.

Art. 7

Il Comune di Alezio si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c. 1 lett. p della L.R. n.31/2013 ed in virtù del regolamento attuativo regionale in premessa richiamato, ad erogare alla Scuola Materna non Statale "Suore Compassioniste", un contributo pari all'importo erogato dalla Regione con il Piano Diritto allo Studio, previa rendicontazione dei costi sostenuti per la corretta gestione della scuola Paritaria e per i servizi e percorsi ludico/didattici attivati nell'anno scolastico di riferimento.

Art. 8

Il Comune di Alezio si ritiene pertanto impegnato ad erogare all'Istituto religioso soltanto l'importo erogato ed accreditato dalla Regione, oggetto di idonea rendicontazione da parte dell'Istituto stesso, secondo le modalità innanzi indicate.

Art. 9

Nel caso di finanziamenti regionali insufficienti, il comune di Alezio si ritiene impegnato soltanto per la somma effettiva che verrà accreditata alla Regione. Resta inteso, altresì, che nell'ipotesi in cui vengano riscontrate difformità nei rendiconti e/o la Regione revocasse i contributi concessi, il Comune provvederà al recupero coattivo delle somme erogate.

Art. 10

Le parti si impegnano a rivedere e a rinegoziare i contenuti della presente Convenzione nell'ipotesi di sopravvenute disposizioni nazionali e/o regionali in materia.

Art. 11

La presente convenzione ha validità per tre anni scolastici decorrenti da quello in corso 2018/2019 e per gli anni 2019/2020 - 2020/2021 e potrà essere rinnovata espressamente nelle stesse forme, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, salvo quanto previsto al precedente punto 10.

Art. 12

La presente convenzione verrà sottoposta a registrazione fiscale in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Il legale rappresentante dell'Istituto
Suor Muttikal Baby Ouseph .in religione Suor Cecilia

Il legale rappresentante dell'Ente Comunale
Dr. Andrea Vito Barone



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
LECCE

CA56418CX



COGNOME / SURNAME
MUTTICKAL
NOME / NAME
BABY OUSEPH
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
INDIA 01.05.1966
SESSO / SEX F STATURA / HEIGHT 160
EMISSIONE / ISSUING 21.12.2018
FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE

OTTIDINANZA / NATIONALITY IND
SCADENZA / EXPIRY 01.05.2029
043562
NON VALIDA PER L'ESPATRIO

